

GARA A PROCEDURA RISTRETTA CIG 05122355B0

QUESITO N. 1

Spett.le Sezione Affari Generali e Personale,
la nostra società è interessata a partecipare, all'interno di un RTI in cui non è capogruppo, alla Gara a Procedura Ristretta in oggetto.

Tra i requisiti economico-finanziari sono richieste, a tutte le società facenti parte del RTI, *«idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti [...], dalle quali risulti la capacità e la solidità economica e finanziaria»* (cfr. disciplinare di gara punto 7 lettera c).

Dato che la nostra società opera esclusivamente con un unico istituto bancario, volevamo chiedere se risulta possibile l'applicazione del comma 3 dell'art. 41 del Codice degli appalti (consentendoci di partecipare presentando la dichiarazione del nostro istituto bancario eventualmente integrata da un'autocertificazione in cui dichiariamo di operare esclusivamente con tale istituto). In attesa di un sollecito riscontro, inviamo i nostri più cordiali saluti.

RISPOSTA al quesito 1

Con riferimento alla richiesta di precisazioni di cui alla nota mail del 4 agosto 2010, si precisa che codesta società al fine di poter validamente partecipare alla procedura di gara di cui trattasi, può produrre, in coerenza con il dettato di cui al comma 3 dell'articolo 41 del Codice degli appalti, una sola dichiarazione bancaria integrata da autocertificazione nella quale si attesti - ai sensi di quanto disposto dal DPR 145/2000 e s.m.i. - di operare esclusivamente con l'istituto bancario che ha rilasciato la dichiarazione medesima.

QUESITO N. 2

Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento in merito alla procedura in oggetto, sul punto 5 del disciplinare (soggetti ammessi alla procedura).

Vorrei sapere se possiamo essere considerati soggetti ammissibili rientrando tra i soggetti previsti dall'art. 34, comma 1, lettera a).

Il nostro Istituto è una società cooperativa senza finalità di lucro, che esercita attività commerciale in modo prevalente. In attesa di un vostro riscontro porgo cordiali saluti

RISPOSTA al quesito 2

con riferimento alla richiesta di precisazioni, si precisa quanto di seguito evidenziato.

- 1) Le società cooperative rientrano tra i soggetti espressamente contemplati nell'articolo 34 del Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.).
- 2) Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3897 del 16 giugno 2009, recependo quanto disposto nel merito dalla Corte di Giustizia Europea, ha affermato che anche i soggetti economici senza scopo di lucro possano soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati come "imprenditori", "fornitori" e "prestatori di servizi", tenuto conto che essi possono vantare la personalità giuridica e la capacità di esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest'ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico.

Inoltre, relativamente alla partecipazione alle gare di appalti pubblici di servizi da parte di Onlus che siano anche associazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991, l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il parere 29/2008 ha ribadito - in accordo al costante orientamento giurisprudenziale che ritiene illegittima la partecipazione delle associazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991 alle gare di appalti pubblici – la non ammissibilità di tali soggetti a partecipare alle gare medesime.

QUESITO N. 3

Alla c.a. Sezione Affari Generali e Personale Dr.ssa Laura Conti Dr.ssa Tiziana Maola

In riferimento al bando di gara in oggetto, nel Disciplinare di gara allegato al bando - Fase 1 Prequalificazione dei concorrenti pag. 4, art. 5 par. 1, è indicato quanto segue:

"Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del Codice dei contratti, ai quali si applicano le disposizioni normative di cui agli articoli 36 e 37 del predetto Codice. In tal caso la relativa documentazione di gara, richiesta a corredo della domanda di partecipazione dovrà essere coerente con la natura di ente non commerciale, ovvero di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

Con tale indicazione si intende che possono partecipare alla gara soltanto le Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, e quindi risultano escluse le società di capitale in qualunque forma? In attesa di un vostro cortese riscontro, cordiali saluti

RISPOSTA al quesito 3

con riferimento alla richiesta di precisazioni si rappresenta quanto segue:

- 1) Il disciplinare di gara, nello specifico l'articolo 5 – 1° capoverso, 2° periodo, è stato corretto, poiché contenente un refuso- Pertanto, a seguito di tale correzione il testo del richiamato art. 5, 1° capoverso, 2° periodo è il seguente *“Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del Codice dei contratti, ai quali si applicano le disposizioni normative di cui agli articoli 36 e 37 del predetto Codice”*.
- 2) Per quanto concerne la partecipazione alla procedura di gara di *“organizzazioni non lucrative di utilità sociale”* si rimanda a quanto, da ultimo, statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3897 del 16 giugno 2009. Detto organo di giustizia amministrativa, recependo quanto disposto nel merito dalla Corte di Giustizia Europea, ha affermato che anche i soggetti economici senza scopo di lucro possano soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati come *“imprenditori”*, *“fornitori”* o *“prestatori di servizi”* tenuto conto che essi possono vantare la personalità giuridica e la capacità di esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest'ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico.
- 3) Relativamente alla partecipazione alle gare di appalti pubblici di servizi da parte di Onlus che siano anche associazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 si richiama il parere n. 29/2008 con il quale l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha ribadito - in accordo al costante orientamento giurisprudenziale che ritiene illegittima la partecipazione delle associazioni di

volontariato di cui alla Legge 266/1991 alle gare di appalti pubblici – la non ammissibilità di tali soggetti a partecipare alle gare medesime.